



SCELTA DELLA SCUOLA PER I FIGLI

## I POSSIBILI CONFLITTI TRA GENITORI SEPARATI

**Intervento recente della Corte di cassazione, che ha condannato un padre contrario a pagare la metà delle spese per l'università fuori sede della figlia**



di **Claudia Balzarini**  
Avvocato

**A**nche nelle famiglie unite capita ai genitori di avere idee contrastanti sul futuro dei figli e sulle loro scelte. **Se i genitori sono separati** può accadere che uno di essi – generalmente quello che non vive con i figli – si senta escluso dalla decisione e consideri ingiusta ogni richiesta di denaro necessaria per realizzare progetti che gli sono passati “sopra la testa”.

In quasi tutti i provvedimenti di separazione si prevede che **entrambi i genitori debbano fare fronte alle spese straordinarie** nell'interesse dei figli, purché condivise. Sulla base di questo argomento, un padre si era rifiutato di pagare la metà delle spese necessarie per mantenere la figlia negli studi universitari fuori sede.

Egli, infatti, non era d'accordo che la ragazza andasse a studiare a centinaia di chilometri da casa, mentre era possibile frequentare la stessa facoltà nella città dove la famiglia viveva. Secondo il padre la scelta dell'università, essendo di fondamentale importanza, **doveva essere presa insieme dai genitori**. In mancanza di accordo, la richiesta della madre, che si era rivolta al giudice per ottenere la metà delle spese sostenute, doveva essere respinta.

Le argomentazioni dell'uomo, però, non hanno convinto i giudici. In particolare, la Corte di cassazione (con ordinanza numero 12013 del 2016) ha ribadito che il genitore con il quale i figli vivono **non ha l'obbligo di concertare con l'altro** le scelte più importanti assunte nell'interesse dei figli e nemmeno di informare il coniuge. È quest'ultimo invece a dover manifestare tempestivamente il proprio dissenso basato su valide ragioni.

**IN MANCANZA DI ACCORDO** e di fronte al rifiuto di un genitore di pagare la sua parte della spesa, spetta al giudice

valutare se quella spesa corrisponde all'interesse del figlio, se essa è effettivamente utile e se è **sostenibile in base alle condizioni economiche della famiglia**. Nel procedimento deciso dai supremi giudici il padre non aveva mai affermato che la spesa fosse per lui insostenibile.

I giudici hanno invece accertato che la ragazza aveva scelto la sede più adatta in vista degli studi che voleva intraprendere. L'uomo, pertanto, è stato condannato a pagare la metà delle somme anticipate dalla madre oltre alle spese legali.

A pesare sulla decisione dei giudici è stato senz'altro il fatto che, nel caso concreto, **la figlia era maggiorenne** e dunque il padre si era opposto non a una scelta della madre, ma a una decisione presa dalla ragazza e appoggiata dalla madre. ●

## LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Sono separata dallo scorso anno, mio marito versa ogni mese un assegno per il mantenimento di nostro figlio di dieci anni così come stabilito dal tribunale. Le somme che io ricevo a tale titolo vanno dichiarate come reddito?

**ANNA TEBALDI, FIRENZE**

– **L'assegno per il mantenimento dei figli non costituisce reddito per chi lo riceve e non deve essere dichiarato.**

### COSA DICE IL CODICE

## I DIRITTI DEI FIGLI

Secondo l'art. 315 bis del Codice civile, il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nelle sue capacità, nelle sue inclinazioni naturali e nelle sue aspirazioni.